

**REGOLAMENTO  
PER L'USO E DISTRIBUZIONE  
DELL'ACQUA POTABILE**

# TITOLO I°

## GESTIONE DEL SERVIZIO

### **Art. 1**

Il servizio di erogazione dell'acqua potabile è assunto dal Comune di Ponderano secondo le norme tecniche ed amministrative previste dal presente regolamento.

### **Art. 2**

Le concessioni di acqua potabile sono rilasciate in tutte le vie, piazze, strade ed aree pubbliche provviste di condotta comunale di distribuzione. L'acqua sarà fornita prioritariamente ad uso potabile. La distribuzione per altri usi è condizionata alla disponibilità.

### **Art. 3**

Le concessioni possono essere:

- a) - a carattere PERMANENTE;
- b) - a carattere PROVVISORIO.

Le concessioni a carattere permanente comprendono:

- a) - USO DOMESTICO;
- b) - USO PRODUTTIVO;
- c) - USO ANTINCENDIO.

Le concessioni a carattere provvisorio comprendono:

- a) - USO STAGIONALE e comunque TEMPORANEO;
- b) - USO CANTIERE.

L'Amministrazione Comunale si riserva di non accogliere le richieste di concessione che presentino particolari difficoltà tecniche di attuazione.

### **Art. 4**

La distribuzione dell'acqua avviene mediante allacciamenti a deflusso libero con posa di contatore onde misurare la reale consistenza dei consumi.

## **Art. 5**

Il Comune di Ponderano si riserva la facoltà per ragioni tecniche ed in qualunque tempo di diminuire la pressione o di effettuare interruzioni del flusso dell'acqua, senza preavviso.

In caso di mancanza di acqua o per esecuzione di opere manutentive, previ pubblici avvisi, è giustificata l'interruzione del servizio. In nessun caso il concessionario ha titolo per reclamare indennizzi ovvero risarcimento dei danni. Nessuna responsabilità è attribuibile al Comune in conseguenza della pressione di distribuzione eccessiva.

## **Art. 6**

La fornitura dell'acqua è garantita direttamente ai proprietari, ai titolari di un diritto reale ovvero ai conduttori degli stabili.

Nel caso di unità immobiliari condominiali la fornitura è unica per tutto l'edificio. In tal caso il titolo di addebito (bolletta) relativa al consumo ed agli importi da pagare è emesso in capo al condominio e quindi presso l'Amministratore pro tempore.

I criteri enunciati nel precedente comma saranno adottati anche per le unità immobiliari (ecografiche) costituite da più proprietà (unità economiche o demografiche) e formanti comunione.

Si intende per unità ecografica l'insieme di unità economiche atte allo svolgimento di una qualche attività produttiva e/o di unità demografiche destinate solo alla residenza.

## **Art. 7**

L'acqua sarà somministrata alle utenze site in prossimità dei manufatti comunali di distribuzione.

Nuove concessioni saranno rilasciate purché le condotte esistenti siano in grado di soddisfare la nuova fornitura senza pregiudizio per quelle già esistenti.

## **TITOLO II°**

### **CONCESSIONI - CONTROLLI**

#### **Art. 8**

Chiunque intenda ottenere una concessione per la fornitura di acqua deve formulare istanza scritta all'Amministrazione Comunale mediante la compilazione di un modulo rilasciato dal competente ufficio Municipale.

Nella domanda di concessione dovranno essere indicati in modo inequivocabile le notizie in appresso:

- 1) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, numero di codice fiscale o partita IVA del richiedente;
- 2) ubicazione dell'edificio oggetto della domanda, con precisazione del titolo in base al quale lo stesso è in godimento;
- 3) in caso di complesso immobiliare condominiale, numero delle distinte unità interne costituenti l'edificio;
- 4) l'uso cui è destinata l'acqua;
- 5) dichiarazione di avere presa esatta e puntuale conoscenza e di assoggettarsi alle norme del presente Regolamento.

#### **Art. 9**

Il cambiamento dell'originario uso dell'acqua è soggetto alla presentazione di formale istanza per il rilascio di una nuova concessione.

Tutti gli oneri finanziari inerenti vengono sopportati dall'utente.

#### **Art. 10**

Le concessioni saranno disciplinate da formale atto contrattuale predisposto mediante scrittura privata in originale e copia in competente bollo. Ogni spesa in merito è posta a carico dell'utente.

La disdetta della concessione non determina il diritto di ottenere alcun rimborso.

#### **Art. 11**

Le concessioni, previa giustificazione, sono revocabili da parte dell'Amministrazione Comunale in qualsiasi momento. La revoca non costituisce titolo a favore del concessionario per ottenere rimborso o indennità di alcun genere.

## **Art. 12**

La concessione viene rilasciata senza prefissione di termini ed è continuativa finché l'utente non disdica il contratto per iscritto con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

Le concessioni temporanee o provvisorie decorrono dalla data della concessione medesima e cessano quando venga meno la necessità della fornitura di acqua comunque con preavviso di 30 (trenta) giorni.

La concessione si risolve prima della scadenza naturale per:

- demolizione completa dell'unità immobiliare a cui servizio è stata rilasciata;
- cessazione completa dell'unità immobiliare a cui servizio è stata rilasciata;
- recidiva morosità dopo la decorrenza di 60 (sessanta) giorni dalla costituzione in mora per mancato pagamento degli importi a debito.

Le spese inerenti all'esecuzione dei lavori necessari alla sospensione e riattivazione dell'erogazione sono poste a carico dell'utente.

## **Art. 13**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, ovvero per voltura o cassazione o variazione della stessa, sono poste a carico del concessionario.

Parimenti risultano a carico del medesimo le imposte sul consumo dell'acqua.

## **Art. 14**

L'Amministrazione si riserva di eseguire ogni sorta di controllo ed accertamento nell'ambito dell'istruttoria delle domande di concessione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di respingere la domanda qualora la medesima risulti presentata in contrasto con quanto indicato dal precedente art.8.

## **Art. 15**

Il trapasso di proprietà di un immobile fornito di allacciamento all'acquedotto comunale, non determina per ciò solo la scadenza della concessione alla cui osservanza integrale saranno comunque tenuti il concessionario ovvero i di lui aventi causa, finché l'Amministrazione ai sensi dei successivi articoli non abbia riconosciuto come successore il nuovo proprietario.

#### **Art. 16**

In caso di trasferimento di proprietà dell'unità ecografica o demografica sia per atto tra vivi che per causa di morte, ovvero per cambio di gestione dell'unità economica, gli aventi titolo dovranno darne immediata comunicazione scritta al Comune di Ponderano. Verrà quindi rilasciata una concessione previa corresponsione all'Amministrazione dei relativi oneri.

Nel caso in cui da una unità ecografica o demografica esistente si venissero a formare per qualsiasi titolo due o più distinte singole unità sarà necessario richiedere concessioni in pari numero essendo la concessione stessa indivisibile. In tal caso verranno rilasciate nuove concessioni previa corresponsione all'Amministrazione dei relativi oneri.

La mancata comunicazione comporterà l'immediata sospensione dell'erogazione dell'acqua.

#### **Art. 17**

Al concessionario è fatto divieto di cedere acqua a chicchessia.

#### **Art. 18**

Nel caso in cui si renda necessario provvedere ad attraversamenti con tubazioni, di aree facenti parte del demanio statale, provinciale o comunale, il rilascio della concessione è subordinato alla presentazione di formale provvedimento autorizzatorio rilasciato dall'ente proprietario. Ogni onere è posto a carico del richiedente.

Qualora per servire una o più utenze si dovessero attraversare immobili di terzi il rilascio della concessione è subordinata alla presentazione di formale autorizzazione scritta emessa dal proprietario.

#### **Art. 19**

Tutte le opere di allacciamento e di derivazione come definite dal presente Regolamento saranno eseguite a totale carico del concessionario. I relativi manufatti rimarranno comunque di proprietà della civica Amministrazione di Ponderano. L'utente assumerà in proprio la responsabilità civile e penale che derivasse in conseguenza dei lavori eseguiti od ancora da realizzare.

Il concessionario dovrà eseguire in proprio, previa autorizzazione rilasciata dal Comune di Ponderano, gli scavi, i rinterrati e ripristini nonché la successiva manutenzione così da eliminare gli eventuali possibili pericoli per la pubblica incolumità.

## **Art. 20**

Ogni allacciamento dovrà derivare dalla rete di distribuzione comunale. La tubazione di derivazione deve essere posata in opera ad una profondità compresa tra i 60 (sessanta) e gli 80 (ottanta) centimetri e va posata su un letto di sabbia lavata, per uno spessore minimo di 10 (dieci) centimetri e ricoperte per altre 10 centimetri di sabbia dello stesso tipo. Nei casi in cui tale profondità non possa essere rispettata occorre prevedere una protezione della condotta con tubi d'acciaio, piastre di calcestruzzo o uno strato di mattoni pieni.

Per le condotte di derivazione realizzate in PE BD dovranno avere caratteristiche di tenuta alla pressione non inferiore a PN 16.

## **Art. 21**

Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 34 comma 4 il contatore ed il chiusino in ghisa saranno forniti dal Comune di Ponderano ed il concessionario provvederà al pagamento di una quota annua di noleggio del contatore.

Il Comune si riserva la facoltà di stabilire la posizione più idonea per l'allacciamento nonché per la posa del contatore che dovrà, di norma, essere collocato su suolo pubblico o soggetto a pubblico transito e comunque esternamente all'edificio servito, in luogo di facile accesso.

Al contatore sarà apposto un sigillo di piombo della cui integrità il concessionario sarà responsabile.

## **Art. 22**

Il contatore deve essere alloggiato in apposito pozzetto esterno al fabbricato, posto al piano di calpestio, eseguito a regola d'arte con sovrastante chiusino in ghisa carrabile a tenuta d'acqua e dalle dimensioni di m. 0,40 x m. 0,80 x altezza m. 0,80.

La costruzione del pozzetto dovrà essere realizzata con mattoni pieni oppure con idonei materiale prefabbricati. Si procederà alla costruzione del pozzetto solo ad avvenuta posa del contatore.

A monte del contatore sarà collocato un rubinetto di arresto o chiusura graduata (tipo Sicilia).

A valle del contatore dovrà essere installata una valvola atta ad impedire il reflusso nella conduttura comunale di acqua di diversa provenienza e una saracinesca di intercettazione che potrà essere manovrata dall'utente stesso per chiudere l'afflusso di acqua, qualora si presentasse la necessità di eseguire riparazioni interne.

Il concessionario è comunque tenuto ad eseguire tutte quelle opere che il Comune riterrà opportuno ordinare tanto a protezione del contatore che delle tubazioni.

L'utente è responsabile dei danni arrecati a persone, animali o cose a causa del cedimento del pozzetto o rottura dl chiusino, senza potersi comunque rivalere sull'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 23**

E' vietato al concessionario collegare direttamente all'acquedotto recipienti contenenti vapore, acqua non potabile o commista a sostanze estranee, acqua di diversa provenienza (pozzi, sorgenti) anche se potabile, onde evitare ritorni nella rete dell'acquedotto comunale.

Negli impianti interni è, altresì, fatto assoluto divieto di installare pompe ed autoclave direttamente alla derivazione.

L'Amministrazione Comunale potrà richiedere la modifica degli impianti non rispondenti a quanto disposto dal presente articolo sospendendo l'erogazione dell'acqua a chi non ottemperi a quanto prescritto.

#### **Art. 24**

Lo spostamento del contatore dovrà essere preceduto da preventiva motivata istanza al Comune.

Il provvedimento autorizzatorio è rilasciato nel caso in cui la proposta sia giudicata giustificata e tecnicamente idonea, previo pagamento delle presunte spese e salvo conguaglio al termine dei lavori.

#### **Art. 25**

Il concessionario è responsabile dei guasti, manomissioni o rotture delle parti di impianto di sua proprietà nonché del contatore. Gli oneri per le operazioni di riparazione e/o ripristino saranno a carico dello stesso.

Della rottura del contatore dovuta a qualsiasi causa dovrà essere data tempestiva comunicazione al Comune.

Ai sensi del presente articolo l'utente è tenuto a sostenere le spese di ripristino o sostituzione del contatore nel caso di rottura provocata dal gelo o da incuria. L'utente è altresì tenuto a mantenere in perfette condizioni il pozzetto contenente il contatore; questo dovrà essere sgombero da terra od altro materiale sia internamente che sopra al chiusino.

## **Art. 26**

L'utente risponde della manutenzione degli impianti di pertinenza e degli apparecchi di misura sia verso la Civica Amministrazione che verso terzi..

Nel caso di accertate perdite verificatesi a valle del contatore sulla linea di adduzione e quindi tra il contatore e l'immobile, l'utente ad avvenuta constatazione del guasto, dovrà notificare per iscritto e con celerità al Comune. In tal caso verrà rilevato dal contatore il consumo verificatosi dall'ultima lettura.

All'utente, fino alla data della constatazione del guasto sarà addebitato un consumo convenzionale pari a quello del periodo relativo all'anno precedente; il consumo eccedente sarà addebitato secondo la misura stabilita per la tariffa agevolata di cui all'art.51.

Nessuna agevolazione sarà applicata nei confronti dell'utente che non ottempera a quanto previsto nel presente articolo.

Per quanto concerne i canoni di fognatura e depurazione delle acque, di cui alla vigente normativa, la relativa tariffa sarà applicata comunque sul complessivo quantitativo di acqua erogata.

## **Art. 27**

Le unità produttive dovranno installare due distinti contatori di cui uno per la misurazione dell'acqua a scopo antincendio, qualora non fossero provviste di rete propria per tale uso.

## **Art. 28**

Gli edifici adibiti all'esercizio dell'attività di allevamento di animali, nel caso di utilizzo di acqua fornita dal pubblico acquedotto comunale, saranno dotati di un contatore distinto rispetto a quello eventualmente inerente all'utenza domestica nonché a quello per scopo antincendio.

## **TITOLO III°**

### **LETTURE CONTATORI - PAGAMENTI**

#### **Art. 29**

Il personale incaricato dal Comune di Ponderano ha titolo per accedere alla proprietà dei concessionari per tutte le occorrenze di lettura ovvero manutenzione del contatore e delle condotte. Le letture dei contatori avverranno ai termini di ogni semestre. L'Amministrazione Comunale, si riserva comunque di effettuare in ogni e qualsiasi periodo ulteriori accertamenti. Le ispezioni avverranno di giorno, salvo casi di urgenza, alla presenza dell'utente ovvero di persona che lo rappresenta, ed eseguite da personale autorizzato dall'Amministrazione Comunale nei cui confronti lo stesso risulterà responsabile

#### **Art. 30**

Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo nel consentire le verifiche, gli accertamenti, le ispezioni le letture, comporta la sospensione dell'erogazione dell'acqua, senza che l'utente possa vantare diritti o compensi od indennizzi di sorta. Tale comportamento sarà verbalizzato dal personale incaricato dal Comune, per l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti sanzionatori, previsti dalla vigente normativa. Durante le interruzioni nell'erogazione di cui al presente articolo, all'utente non sarà concesso alcun abbuono di canone. Nel caso in cui gli apparecchi di misura risultassero difettosi, l'Amministrazione Comunale provvederà alla loro sostituzione avvisandone l'utente.

#### **Art. 31**

Qualora alla lettura periodica il contatore risultasse inefficiente, il consumo sarà stimato pari a quello del precedente periodo.

#### **Art. 32**

Il concessionario può richiedere verifiche per constatare l'efficienza del contatore. L'intervento sarà eseguito previo versamento dell'importo stabilito dall'Amministrazione Comunale. La somma sarà restituita se realmente il contatore risultava inefficace altrimenti la stessa sarà introitata dal Comune. I contatori hanno la tolleranza di uso stabilita dalla ditta costruttrice.

### **Art. 33**

Per quanto concerne gli allacciamenti il Comune provvederà a mezzo di impresa incaricata.

Prima dell'esecuzione delle operazioni di allacciamento l'istante dovrà provvedere al versamento dell'importo presunto inerente alla spesa da sostenere in base a preventivo presentato dall'impresa indicata al comma 1. L'onere complessivo sarà liquidato a conguaglio al termine dei lavori.

Le fatture inerenti i lavori saranno liquidate dal concessionario, previa verifica delle stesse da parte dell'Amministrazione Comunale.

### **Art. 34**

Per il rilascio di ogni concessione, comprese quelle per le bocche antincendio, l'utente dovrà corrispondere alla civica Amministrazione di Ponderano oltre alle spese contrattuali, l'importo della stessa determinato a titolo di corrispettivo per l'istruttoria della relativa pratica.

L'istante è tenuto a pagare anticipatamente alla stipulazione del contratto gli oneri richiesti.

I pagamenti saranno effettuati presso la Tesoreria Comunale nei modi prescritti dall'Amministrazione ad eccezione comunque delle spese di allacciamento.

### **Art. 35**

Il canone decorrerà dal giorno della installazione del contatore.

### **Art. 36**

Le letture semestrali dei contatori comportano l'emissione delle relative bollette al cui pagamento l'utente provvederà presso la Tesoreria Comunale o Ufficio Postale.

### **Art. 37**

Il pagamento della bolletta deve essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa.

Trascorsi i termini fissati per il pagamento dei canoni ed annessi l'Amministrazione costituirà in mora l'utente con applicazione degli interessi legali sulla somma dovuta dallo spirare del termine indicato nel primo comma e fino alla data di pagamento.

Ove la liquidazione della bolletta ritardi ancora per altri 60 (sessanta) giorni dal provvedimento di messa in mora, di cui al precedente comma, l'Amministrazione provvederà alla rimozione del

contatore con conseguente annullamento dell'utenza senza alcun preavviso.

In tal caso il concessionario sarà tenuto a corrispondere oltre alla somma dovuta anche la sanzione pari al 100 % dell'importo addebitato come desunto dalla bolletta medesima.

Il riallacciamento all'acquedotto verrà ripristinato solo a seguito dell'avvenuto pagamento degli importi di cui l'utente è debitore previa presentazione di una nuova formale domanda per il rilascio di nuova concessione.

#### **Art. 38**

L'utente non potrà pretendere indennizzi di sorta e/o risarcimenti di danni né in caso di interruzione del servizio, né in quello di non potabilità dell'acqua da qualsiasi causa derivante.

#### **Art. 39**

Qualsiasi divergenza o contestazione sugli importi addebitati non costituisce a favore dell'utente titolo per la sospensione del pagamento della bolletta.

Le spese accessorie e quelle fisse saranno comunque dovute dall'utente anche se non vi è stato consumo d'acqua.

Qualora l'utente contestasse per iscritto la veridicità del consumo addebitato, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 1, l'Amministrazione provvederà alle verifiche necessarie.

Nel caso in cui le contestazioni risultassero provate per errori materiali verificatisi o in fase di lettura o in quella di bollettazione, mediante formale provvedimento, verrà valutato e disposto il rimborso.

## **TITOLO IV°**

### **DIVIETI - RESPONSABILITA'**

#### **Art. 40**

E' vietato al concessionario usare l'acqua per scopi diversi da quelli specificati nella concessione.

E' vietata l'irrigazione con impianti fissi e a getto continuo.

Salva diversa disposizione, da emanarsi a cura del Sindaco, in caso di particolari situazioni di siccità non è consentito l'innaffiamento di orti ed il lavaggio privato di veicoli.

#### **Art. 41**

E' fatto obbligo al concessionario, qualora si riscontrassero perdite nella rete privata, di procedere alla immediata riparazione e comunque entro il termine di giorni 2 (due) trascorsi i quali l'Amministrazione può sospendere l'erogazione dell'acqua provvedendo in proprio all'esecuzione della riparazione ed addebitando l'intera spesa dell'intervento al concessionario.

L'acqua che dovesse andare dispersa per tali cause sarà pagata secondo le modalità di cui all'art. 26.

#### **Art. 42**

Esclusivamente il personale incaricato dal Comune può manovrare le saracinesche esistenti a monte del contatore.

In caso di rottura casuale dei suggelli è fatto obbligo al concessionario di dare immediata comunicazione all'Amministrazione.

In caso di guasti, manomissioni, rotture dovute ad interventi eseguiti sul contatore e sui manufatti installati a monte dello stesso da personale non incaricato dal Comune o comunque non autorizzato, il concessionario è tenuto a sopportare le spese inerenti alle operazioni di riparazione e/o ripristino oltre all'applicazione di una sanzione di £ 100.000 (centomila) a £ 1.000.000 (unmilione) determinata secondo la gravità del caso dal competente organo, senza pregiudizio dell'azione penale qualora si riscontri comportamento doloso.

## TITOLO V°

### BOCCHIE ANTINCENDIO

#### Art. 43

Chiunque intenda ottenere una concessione d'acqua per l'installazione di un impianto antincendio deve formulare formale istanza scritta all'Amministrazione Comunale mediante la compilazione di un modulo rilasciato dal competente ufficio Municipale.

Nella domanda di concessione dovranno essere indicati in modo inequivocabile le notizie in appresso:

- 1) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, numero di codice fiscale o partita IVA del richiedente;
- 2) ubicazione dell'edificio oggetto della domanda con precisazione del titolo in base al quale lo stesso è in godimento;
- 3) dichiarazione di aver presa esatta e puntuale conoscenza e di assoggettarsi alle norme del presente Regolamento.

Le concessioni per bocche da incendio private usufruiscono gratuitamente dell'acqua in caso di sinistro.

#### Art. 44

La concessione per uso di bocche antincendio non potrà essere utilizzata per altri diversi scopi.

#### Art. 45

La provvista, il collocamento in opera e la manutenzione delle bocche antincendio e delle relative condotte, a partire dalla principale, sono a carico dell'utente.

Ai sensi del vigente Regolamento all'utente farà carico la pesa per la costruzione del pozzetto, con chiusino in ghisa carrabile per la fornitura della valvola di linea e della saracinesca terminale e del contatore Ø 1,½".

Il Comune si riserva la facoltà di stabilire la posizione più idonea per la costruzione del pozzetto.

## **TITOLO VI°**

### **COLLAUDO E MANUTENZIONE DELLE BOCHE ANTINCENDIO**

#### **Art. 46**

Prima che le bocche antincendio vengono piombate, l'utente potrà provare il funzionamento e l'efficacia delle stesse con la presenza di un incaricato dell'Amministrazione Comunale.

E' consentito il collaudo annuale dell'impianto, ovvero l'esecuzione di verifiche qualora l'utente fosse tenuto su richiesta di organi pubblici competenti secondo specifiche disposizioni normative in materia.

All'uopo il concessionario dovrà formulare istanza per il rilascio di formale autorizzazione previo pagamento dell'importo stabilito dall'Amministrazione. Le operazioni di collaudo avverranno alla presenza di un incaricato del Comune di Ponderano.

E' consentito un consumo annuale di mc. 5 (cinque) di acqua per ogni impianto antincendio necessario all'esecuzione delle prove sul medesimo, salva la necessità di maggiore consumo dovuta a verifiche degli organi pubblici di cui al precedente comma.

E' assolutamente vietata ogni diramazione ed ogni prelievo di acqua dalla condotta di alimentazione degli idranti da incendio.

Le valvole di chiusura delle bocche antincendio saranno suggellate tramite apposito piombino a cura dell'Amministrazione Comunale.

Solo in caso di incendio, fatto salvo i casi di collaudo, l'utente potrà farne uso rompendo ed asportando il sigillo e quindi fornendo avviso scritto all'Amministrazione Comunale entro le 12 (dodici) ore successive.

#### **Art. 47**

Il concessionario dovrà avere particolare cura affinché non si verifichino perdite nella rete antincendio e provvedere, nel caso, alla loro immediata riparazione, fatti salvi i disposti di cui al precedente art. 41.

## **TITOLO VII°**

### **LIMITI DI INTERVENTI DELL'AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 48**

Saranno a carico dell'Amministrazione tutte le riparazioni alla rete di distribuzione sino al contatore compreso.

#### **Art. 49**

Ogni concessionario accetta di fatto una servitù di acquedotto su tutta la proprietà posta nella zona servita dalla rete di distribuzione dell'acqua potabile.

Di conseguenza dovrà concedere il passaggio delle tubazioni sulle aree scoperte, nel modo meno gravoso per il fondo servente, al fine di rendere possibile la distribuzione di acqua per altre concessioni. Qualora una condotta di proprietà dell'Amministrazione attraversi una proprietà privata, e, in tempi successivi, si verificasse la necessità da parte del proprietario del fondo attraversato, di modificare l'originale percorso, l'onere di detta modifica sarà posto a carico dello stesso.

## TITOLO VIII°

### TARIFFE

#### Art. 50

Le concessioni sono soggette a un canone periodico.  
Il pagamento di detto canone darà origine al diritto di consumo minimo nel periodo, a tariffa agevolata non cumulabile nei periodi seguenti e, successive fasce di addebito a costo unitario.

#### Art. 51

Il competente organo Comunale in applicazione a quanto previsto dal presente Regolamento ed in conformità ai disposti normativi vigenti determinerà annualmente le tariffe inerenti alle diverse utenze che saranno oggetto d'approvazione dai competenti organi all'uopo preposti secondo i consumi in appresso indicati:

##### USO DOMESTICO:

Utenze domestiche, residenziali - enti pubblici e di beneficenza, comunità, associazioni, fondazioni

- tariffa agevolata fino a mc. 30 da pagarsi anche se non consumati;
- tariffa base da mc. 31 a mc. 45;
- tariffa 1° eccedenza da mc. 46 a mc. 60;
- tariffa 2° eccedenza oltre mc. 61.

##### USO PRODUTTIVO:

Utenze industriali, artigianali e commerciali

- tariffa unica senza prefissione di un consumo minimo garantito.

Utenze per allevamento di animali

- tariffa unica senza prefissione di un consumo minimo garantito.

##### USO ANTINCENDIO:

Per l'effettivo consumo accertato e comunque con un minimo di mc. 5 (cinque) da pagarsi anche se non consumati.

##### USO CANTIERE:

- tariffa unica senza prefissione di un consumo minimo garantito.

##### USO STAGIONALE:

Per l'effettivo consumo accertato e comunque con un minimo di mc. 40 da pagarsi anche se non consumati.

## **TITOLO IX°**

### **DISPOSIZIONI SANZIONATORIE**

#### **Art. 52**

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento vengono contestate da personale dipendente Comunale, anche su segnalazione di impresa appaltatrice il servizio di manutenzione dell'acquedotto comunale, mediante verbale in duplice copia nel quale l'utente ha titolo di fare inserire le sue osservazioni.

#### **Art. 53**

Senza pregiudizio della facoltà da parte della civica Amministrazione di Ponderano di sospendere l'erogazione dell'acqua, come previsto dal presente Regolamento, l'utente per ogni infrazione accertata a tali norme è soggetto ad una sanzione amministrativa da £ 30.000 (trentamila) a £ 500.000 (cinquecentomila) da applicarsi a seguito di formale atto assunto dal competente organo, senza l'intervento del Magistrato. A carico dell'utente saranno poste le spese eventualmente occorrenti per far fronte ai ripristini ed alle riparazioni che si rendessero necessarie per causa dello stesso.

Sono fatti salvi comunque i disposti di cui al Codice Penale.

#### **Art. 54**

Tutte le istanze e comunicazioni inerenti al servizio saranno trasmesse per iscritto all'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 55**

Tutte le vertenze che avessero a sorgere tra il Comune di Ponderano e l'utenza, in relazione al presente atto, quale che sia la loro natura tecnica, giuridica, finanziaria, nessuna esclusa ed anche successivamente alla scadenza della concessione saranno definite dalla Autorità Giudiziaria di Biella.

Gli utenti agli effetti del presente Regolamento, debbono eleggere in Ponderano il proprio domicilio legale.

## **TITOLO X°**

### **DISPOSIZIONI INTERPRETATIVE FINALI**

#### **Art. 56**

Si ribadisce che tutte le spese inerenti e conseguenti all'allacciamento sono a totale carico dell'utente interessato.

#### **Art. 57**

Per utenza domestica si intende ogni nucleo familiare a se stante risultante dall'anagrafe della popolazione avente dimora in appositi e distinti locali.

Per utenza produttiva si intendono le singole aziende che in distinte unità immobiliari esercitano un'attività economica.

Sono utenze ai sensi dei precedenti commi anche le unità non occupate né utilizzate.

#### **Art. 58**

L'opera necessaria a collegare la proprietà immobiliare alla rete di distribuzione comunale viene definita derivazione.

La derivazione viene realizzata per fornire il servizio di acquedotto ad uno stabile, salvo che l'Amministrazione Comunale ritenga di predisporre più derivazioni quando ciò per levato numero di utenze, sia tecnicamente consigliabile.

#### **Art. 59**

In caso di disdetta di fornitura d'acqua ad un immobile l'eventuale domanda per il ripristino dell'erogazione sarà assoggettata alle stesse norme di un nuovo allacciamento.

#### **Art. 60**

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di sostituire il contatore ogni volta che lo creda opportuno, senza obbligo di consenso dell'utente e senza aggravio di oneri finanziari a carico dello stesso.

#### **Art. 61**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà in qualsiasi momento di modificare il presente atto.

Tali modifiche saranno approvate dai competenti uffici dopo di che si intenderanno obbligatorie anche per gli utenti che già usufruiscono di concessioni d'acqua. In tal caso è data facoltà agli stessi, entro 2 (due) mesi dalla data di entrata in vigore delle modificazioni apportate al regolamento disdire il relativo contratto con effetto immediato.

#### **Art. 62**

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione giusta i disposti di cui allo Statuto Comunale.

#### **Art. 63**

Sarà possibile effettuare la sospensione dell'erogazione dell'acqua potabile indicata negli artt. 12, 16, 30, 37, 53, a condizione che esistano nel territorio comunale fonti di approvvigionamento ragionevolmente ed abitualmente accessibili agli utenti, in caso contrario, il Comune dovrà comunque assicurare all'utente una quantità tale di acqua potabile/giorno necessaria per gli usi di sopravvivenza in senso alimentare e per le indispensabili abluzioni igieniche.